



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Presidente

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 64035-1/2020, promosso da:

[REDACTED]

RICORRENTI

CONTRO

[REDACTED]

RESISTENTE

premessi in fatto:

con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni attori, titolari congiuntamente di una partecipazione pari al 20,86% del capitale sociale della resistente all'epoca dei fatti, hanno impugnato le delibere dell'assemblea straordinaria della



società tenutasi in data 13 luglio 2020 con le quali sono state approvate, nonostante il voto contrario dei ricorrenti, le modifiche al primo e secondo comma dell'articolo 11, nonché dell'articolo 8 dello statuto sociale afferenti l'introduzione del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione ed il conferimento della delega per l'emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione e ne hanno chiesto l'annullamento perché adottate in violazione di legge e dello Statuto; in particolare, deducevano la violazione, sotto plurimi profili, del procedimento di formazione e adozione della delibera; dell'art. 2437 ter c.c. e del canone di correttezza e buona fede, trattandosi di esercizio abusivo e arbitrario del diritto di voto della maggioranza.

A fondamento dell'impugnazione, gli attori deducevano i seguenti motivi di doglianza:

mancata determinazione del valore delle azioni per le quali poteva essere esercitato il recesso a norma dell'art. 2437, comma 1, lettera g), c.c., con riferimento alla delibera che ha inserito all'art. 11 dello Statuto un "diritto diverso" a taluni soci per la nomina di amministratori che costituisce una "modificazion[e] dello statuto concernent[e] i diritti di voto o di partecipazione";

omessa indicazione nell'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea sia dell'attribuzione del "diritto diverso" di cui al precedente punto, sia del conferimento, nel testo dell'Art. 8 dello Statuto, di una delega al Consiglio di Amministrazione per l'emissione di obbligazioni convertibili entro € 5 milioni sino al 2023, con esclusione (in tutto o in parte) del diritto di opzione;

non conformità tra i testi delle delibere impugnate (estremamente generici e nei quali non si fa alcuna menzione del contenuto dei "diritti diversi", né dell'esclusione del diritto di opzione per la delega agli amministratori a deliberare il citato



prestito obbligazionario) e quelli delle nuove clausole contenute nello Statuto poi approvato;

violazione del principio di uguaglianza delle azioni con riferimento alla creazione dei "diritti diversi" di cui all'art. 11 dello statuto senza la creazione di categorie speciali di azioni di cui all'art. 2348 c.c.;

abuso di maggioranza, poiché le modifiche statutarie introdotte avrebbero avuto il solo ed esclusivo scopo di perseguire interessi extrasociali da parte dei soci di maggioranza e di ledere i diritti dei soci di minoranza.

Nell'ambito di tale giudizio -con separato ricorso- gli attori chiedevano altresì disporsi, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata.

Fissata l'udienza di comparizione, anche nella fase cautelare si costituiva la convenuta [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, stante la infondatezza dei motivi di doglianza e deducendo che: le delibere impugnate hanno per oggetto modifiche statutarie, i cui effetti si producono e si consolidano in maniera definitiva al momento dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese; di conseguenza, la loro esecuzione (già compiuta) non è suscettibile di essere sospesa in via cautelare; i ricorrenti sono privi di un concreto ed attuale interesse ad agire, in quanto, da un lato, essi detengono congiuntamente una partecipazione che consente di presentare una lista per la nomina degli amministratori ai sensi del nuovo testo dell'art. 11 dello Statuto (facoltà che, nella vigenza del precedente sistema maggioritario, era preclusa) e, dall'altro lato, la delibera che ha modificato l'Art. 8 non ha introdotto ex novo una delega al Consiglio di Amministrazione di emettere obbligazioni convertibili (prevista dalla clausola precedente) o ne ha modificato le condizioni, ma ha solo precisato le modalità di dettaglio dell'attuazione, tra cui l'eventuale limitazione o esclusione del diritto di opzione, riconosciuta



dalla legge; secondo la giurisprudenza la delibera che ha introdotto il meccanismo di nomina degli amministratori tramite voto di lista non rientra tra quelle per le quali la legge - e, in particolare, la lettera g) del primo comma dell'art. 2437 c.c. - consente il recesso del socio e, quindi, non richiede la preventiva relazione sul valore di liquidazione in sede di recesso; i ricorrenti sono decaduti da tale facoltà; la formulazione dei punti 3) e 5) dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione, sebbene sintetica, era assolutamente idonea a descrivere ai soci gli argomenti che si sarebbero discussi nel corso della convocanda assemblea, specie se si considera che il testo dello Statuto contenente le modifiche proposte era stato depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società; ne segue che i ricorrenti erano perfettamente edotti dei temi e dei loro contenuti che sarebbero stati trattati in sede assembleare, tanto che essi (al pari di tutti gli altri soci) hanno dichiarato, all'inizio della seduta, di essere "sufficientemente informati"; la semplice lettura del verbale assembleare (caratterizzato da una diffusa esposizione da parte del Presidente delle materie oggetto di trattazione e da un altrettanto ampio dibattito) esclude che le delibere assunte all'esito della discussione possano ritenersi "generiche" o, addirittura, "difformi" rispetto a quanto approvato dai soci nel corso dell'assemblea; contrariamente a quanto ritenuto dalle controparti, l'attribuzione di "diritti diversi" per la nomina degli amministratori senza la creazione di azioni appartenenti ad una categoria speciale non viola il principio di uguaglianza delle azioni ed è considerata del tutto lecita dalla consolidata prassi notarile; inesistenza del lamentato abuso di maggioranza, posto che, da un lato, le delibere sono finalizzate al perseguimento di interessi sociali (di rafforzamento e stabilità della governance) e, dall'altro lato, il loro oggetto non è idoneo a causare alcun pregiudizio per i soci di minoranza in quanto il rischio di diluizione "ostile" delle loro partecipazioni non deriva dalle modifiche statutarie (di per sé assolutamente "neutre"), ma, al



più, da eventuali decisioni emanate dal consiglio che perseguano finalità discriminatorie; insussistenza di alcun danno grave ed irreparabile che possa essere evitato soltanto con la sospensione delle delibere impugnate.

osserva in diritto:

La domanda cautelare in esame è stata correttamente formulata nella pendenza del giudizio di merito volto ad ottenere l'annullamento delle medesime deliberazioni per cui è richiesta la sospensione; ed invero, i ricorrenti hanno impugnato le delibere adottate in data 13 luglio 2020 dall'assemblea straordinaria della società con le quali sono state approvate, nonostante il voto contrario dei ricorrenti, le modifiche al primo e secondo comma dell'articolo 11, nonché dell'articolo 8 dello statuto sociale, afferenti l'introduzione del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione ed il conferimento della delega per l'emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione

Ciò posto, l'istanza di sospensione avanzata dai ricorrenti è fondata e può trovare accoglimento.

I temi posti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria della società in data 13 luglio 2020, che rilevano in questa sede, sono:

1) la variazione dell'articolo 8 (emissioni obbligazionarie; attribuzione all'organo amministrativo di delega ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, con riferimento al conferimento ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. al Consiglio di Amministrazione di una delega all'emissione di obbligazioni convertibili, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con limitazione o esclusione del diritto di opzione, da esercitarsi entro il termine di 5 anni dalla data della delibera dell'11 gennaio



2018 e, quindi, sino all'11 gennaio 2023 e fino ad un importo massimo di € 5 milioni.

2) la modifica dell'art. 11 dello statuto con l'inserimento del voto di lista per la nomina degli amministratori; con attribuzione di "diritti diversi", ossia diritti speciali ad alcuni soci in possesso di requisiti o che si trovino in certe condizioni; segnatamente è stata prevista una modifica relativa al numero degli amministratori ed all'introduzione del voto di lista, in favore del Consiglio di Amministrazione uscente e di quei soci che, da soli o insieme ad altri, siano titolari di azioni rappresentative di almeno il 12% del capitale sociale, prevedendosi (a) che alla lista di minoranza sono comunque garantiti sempre due consiglieri, (b) l'attribuzione di un "diritto diverso" di indicare candidati nelle liste per gli azionisti che siano holding di investimenti in aziende e PMI innovative, titolari in via continuativa da non meno di 24 mesi di una quota del capitale sociale non inferiore al 25%, nonché (c) l'attribuzione di un "diritto diverso" a ciascun azionista che abbia detenuto almeno il 6% del capitale sociale a partire dal dicembre 2017 e fino alla data dell'assemblea che dovrà nominare il Consiglio di Amministrazione di indicare un candidato nella lista eventualmente presentata, anche congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione uscente e/o gli altri soci.

Giova innanzitutto ricordare l'indirizzo di questo Tribunale che aderisce all'orientamento, prevalente in giurisprudenza, che interpreta la disposizione di cui all'art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. in senso estensivo anche alla sospensione dell'efficacia delle deliberazioni impugnate, quando l'esecuzione della deliberazione mantiene la potenzialità di continuare ad esplicare effetti giuridici, alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione il che significa che, sino a quando perdura l'efficacia della deliberazione, il provvedimento cautelare di sospensione previsto dall'art. 2378, 3° e 4° comma, c.c. può ritenersi astrattamente ammissibile; il caso in esame rientra in



siffatta ipotesi in quanto la delibera de qua è ancora efficace andando ad incidere sulla vita organizzativa dell'ente societario.

Sotto tale profilo appare dirimente la considerazione che le delibere concernenti gli artt. 8 e 11, come modificati, intervenendo sui criteri per la nomina dell'organo amministrativo tali da sottrarre al legittimo organo (assemblea) il potere di scelta, riconoscendo ad alcuni soci dei "diritti diversi" ed attribuendo all'organo amministrativo deleghe (aumento di capitale e obbligazioni convertibili), non hanno certamente esaurito i loro effetti.

Deve altresì sottolinearsi che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, gli argomenti posti all'ordine del giorno suddetto e che vengono contestati dai soci ricorrenti, integrano pienamente l'interesse ad agire di costoro, afferendo essi il voto di lista, con attribuzione di "diritti diversi", ossia diritti speciali ad alcuni soci in possesso di requisiti o che si trovino in certe condizioni (art. 11 dello statuto modificato) e l'attribuzione all'organo amministrativo di delega ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, in entrambi i casi con esclusione del diritto di opzione; trattasi quindi di diritti connaturati alla qualità di socio ed intrinsecamente connessi alle potestà che da essa ne discendono; peraltro, in ragione dell'esclusione del diritto di opzione, si doterebbe l'organo gestorio di uno strumento volto a consentirgli, se del caso, a modellare la compagine sociale ab libitum, agevolando l'iniziativa solamente di alcuni soci.

E' indubbio, inoltre, che le modifiche de quibus concernono "diritti di voto o di partecipazione" (art. 2437 comma 1 lett. g) c.c.), il che si riflette conseguentemente sull'esercizio del diritto di recesso del socio dissenziente, l'esclusione o limitazione del quale, traducendosi in una grave compromissione dei diritti riconducibili a tale posizione che risulterebbero esizialmente compromessi in una delle loro potestà essenziali, la rende illegittima.



Pregiudizievole dei diritti dei ricorrenti deve altresì ritenersi l'ordine del giorno suddetto in quanto non contenente l'enunciazione di proposte o ipotesi di modifiche dei diritti di partecipazione sociale e/o modifiche dei diritti di voto, lacuna questa che non può considerarsi mitigata e superata colmata dalla circostanza che "il nuovo testo dello Statuto ... era stato depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società"; ciò rappresenta un'indubbia grave lesione del diritto d'informativa del socio garantito dall'art. 2366 c.c.. rendendo l'avviso inidoneo alla propria funzione enunciativa.

Giova ricordare, al riguardo, rammentare il consolidato indirizzo della S.C.: "L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie." (ex multis, Cass. 27/6/2006 n. 14814); l'assenza di riferimento alle modifiche dei diritti di partecipazione sociale e/o modifiche dei diritti di voto nell'avviso di convocazione, deve ritenersi un gravissimo vulnus a quel diritto che il principio della S.C. testé citato è volto a preservare.

La stessa convenuta riferisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea "non recava la menzione dell'attribuzione a talune categorie di soci di "diritti diversi" per l'esercizio del voto di lista introdotto con la delibera impugnata (pag. 7 della memoria difensiva della convenuta); ciò contribuisce a suffragare l'assunto dei ricorrenti, apparendo inidonea ogni giustificazione





proposta per superare il problema, quale ad esempio la relazione svolta in proposito dal presidente dell'assemblea.

Circa la valutazione comparativa da effettuare tra il danno che i ricorrenti potrebbero subire dall'esecuzione delle delibere de quibus e quello che la società potrebbe viceversa subire dalla loro sospensione, è sufficiente osservare che, in caso di mancata adozione del provvedimento di sospensione, i soci ricorrenti subirebbero una grave menomazione dei loro diritti qualora si dia continuità alle delibere impugnate potendosi concretizzare l'ipotesi che il c.d.a. - nominato in base al voto di lista dei titolari di "diritti diversi" - decida se escludere o meno il diritto di opzione in caso di emissione di obbligazioni convertibili, potere che come detto è stato attribuito con la delibera de qua.

Al contrario non si ravvisa, allo stato, dalla sospensione della deliberazione un danno apprezzabile per la società, né da questa è stato esaustivamente argomentato.

All'esito della presente necessariamente sommaria fase processuale, le ragioni illustrate sono esaustive e sufficienti, per disporre la sospensione della efficacia delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tenutasi in data 13 luglio 2020 con le quali sono state approvate, nonostante il voto contrario dei ricorrenti, le modifiche al primo e secondo comma dell'articolo 11, nonché dell'articolo 8 dello statuto sociale afferenti l'introduzione del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione ed il conferimento della delega per l'emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione.

Trattandosi di giudizio cautelare svoltosi nel corso della causa di merito, deve essere riservata ogni decisione in ordine alle spese alla definizione di quest'ultimo.

P.Q.M.

visto l'art. 2378 terzo comma c.c.;



sospende l'efficacia delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tenutasi in data 13 luglio 2020 con le quali sono state approvate le modifiche al primo e secondo comma dell'articolo 11, nonché dell'articolo 8 dello statuto sociale afferenti l'introduzione del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione ed il conferimento della delega per l'emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione;

dispone che l'organo amministrativo provveda a quanto di competenza ex art. 2378, comma 6 c.c., autorizzando i ricorrenti a provvedervi in caso di inerzia del primo;

spese al merito.

Si comunichi.

Roma, 22 marzo 2021

il Presidente

dott. Giuseppe Di Salvo

